



# Legge federale sui diritti politici

*Avamprogetto*

**(LDP)**

**Modifica del ...**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
decreta:*

I

La legge federale del 17 dicembre 1976<sup>2</sup> sui diritti politici è modificata come segue:

## *Art. 3* Domicilio politico

<sup>1</sup> Il luogo di domicilio ai sensi dell'articolo 39 capoverso 2 primo periodo Cost. (domicilio politico) è costituito dal Comune di residenza secondo l'articolo 3 lettera b della legge del 23 giugno 2006<sup>3</sup> sull'armonizzazione dei registri (LArRa).

<sup>2</sup> In casi eccezionali può essere costituito dal Comune di soggiorno secondo l'articolo 3 lettera c LArRa. Il Consiglio federale disciplina queste eccezioni.

<sup>3</sup> I nomadi hanno il domicilio politico nel loro Comune di attinenza.

## *Art. 6* Voto dei disabili

<sup>1</sup> I Cantoni provvedono affinché possano votare anche coloro che, per disabilità, sono durevolmente incapaci di svolgere da sé le necessarie operazioni di voto.

<sup>2</sup> Per le votazioni le schede devono essere concepite in modo tale da consentire agli aventi diritto di voto non vedenti o ipovedenti di compilarle autonomamente nel rispetto del segreto del voto.

<sup>1</sup> FF....

<sup>2</sup> RS 161.1

<sup>3</sup> RS 431.02

*Art. 10 cpv. 1<sup>ter</sup>*

<sup>1ter</sup> Il Consiglio federale può differire o annullare una votazione che ha ordinato, se esiste o è imminente un grave turbamento della formazione della volontà degli aventi diritto di voto, dell'espressione del voto o dello spoglio.

*Art. 14, rubrica e cpv. 2–4*

## Verbalizzazione e trasmissione del risultato

<sup>2</sup> Il risultato e il processo verbale sono trasmessi al Cantone. Quest'ultimo compila i risultati provvisori per il suo territorio e ne controlla la plausibilità. Li comunica alla Confederazione e li pubblica, entro 13 giorni da quello della votazione, nel Foglio ufficiale cantonale.

<sup>3</sup> Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso (art. 79 cpv. 3) i Cantoni confermano alla Cancelleria federale il risultato pubblicato e, a richiesta, le trasmettono i processi verbali e le schede.

<sup>4</sup> Accertato il risultato della votazione, le schede sono distrutte.

*Art. 75a cpv. 3<sup>ter</sup>*

<sup>3ter</sup> Se il termine di cui ai capoversi 1–3<sup>bis</sup> non può essere osservato perché la votazione popolare è stata differita o annullata per i motivi di cui all'articolo 10 capoverso 1<sup>ter</sup> oppure per tali motivi non ha potuto essere indetta per tempo, la votazione è indetta per il termine più vicino possibile.

*Art. 76 cpv. 1, parte introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. c, nonché 3*

<sup>1</sup> Se l'Assemblea federale adotta un controprogetto, ai votanti sono poste sulla stessa scheda tre domande. Ogni votante può dichiarare senza riserve:

- c. quale dei due testi dovrà entrare in vigore nel caso in cui Popolo e Cantoni li abbiano preferiti entrambi al diritto vigente (domanda risolutiva).

<sup>3</sup> Se risultano accettati sia l'iniziativa sia il controprogetto, è determinante l'esito della domanda risolutiva. Se nella domanda risolutiva un testo ha ottenuto la maggioranza del Popolo e l'altro la maggioranza dei Cantoni, entra in vigore il testo che nella domanda risolutiva ha ottenuto complessivamente la percentuale più elevata di voti del Popolo e dei Cantoni.

*Art. 77 cpv. 3*

<sup>3</sup> Per le irregolarità che hanno ripercussioni in più Cantoni o che sono state causate da un'autorità amministrativa della Confederazione, i ricorsi al governo cantonale sulla votazione e sull'elezione sono inammissibili.

*Art. 80 Ricorso al Tribunale federale*

<sup>1</sup> Il ricorso al Tribunale federale è ammissibile, conformemente alla legge del 17 giugno 2005<sup>4</sup> sul Tribunale federale:

- a. contro le decisioni su ricorso pronunciate dal governo cantonale;
- b. contro le decisioni della Cancelleria federale inerenti al rifiuto dell'iscrizione nel registro dei partiti;
- c. contro le decisioni della Cancelleria federale inerenti alla non riuscita di un'iniziativa popolare o di un referendum;
- d. per le irregolarità in relazione con le votazioni o le elezioni del Consiglio nazionale che hanno ripercussioni in più Cantoni o che sono state causate da un'autorità amministrativa della Confederazione.

<sup>2</sup> Per i membri dei comitati d'iniziativa il ricorso è ammissibile anche contro le decisioni della Cancelleria federale inerenti alla validità formale della lista delle firme (art. 69 cpv. 1) e al titolo dell'iniziativa (art. 69 cpv. 2).

<sup>3</sup> Il ricorso è inammissibile contro le note pubblicate nel Foglio federale indicanti che una domanda di referendum o un'iniziativa popolare non ha manifestamente raccolto il numero prescritto di firme valide (art. 66 cpv. 1 e 72 cpv. 1).

*Art. 84 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Può stabilire direttive per l'accertamento con mezzi tecnici dei risultati delle elezioni e votazioni; può in particolare prevedere un obbligo di autorizzazione.

<sup>3</sup> Se le schede di voto o elettorali sono registrate e conteggiate elettronicamente, i servizi competenti secondo il diritto cantonale controllano mediante metodi statistici la plausibilità dei risultati.

## II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

## III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

*Allegato*  
(cifra II)

## **Modifica di un altro atto normativo**

La legge del 17 giugno 2005<sup>5</sup> sul Tribunale federale è modificata come segue:

*Art. 88 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b*

<sup>1</sup> I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini oppure le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:

b. in materia federale:

1. contro le decisioni della Cancelleria federale,
2. contro le decisioni dei Governi cantonali,
3. per le irregolarità in relazione con le votazioni o le elezioni del Consiglio nazionale che hanno ripercussioni in più Cantoni o che sono state causate da un'autorità amministrativa della Confederazione.

*Art. 97 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Ai ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini o le elezioni e votazioni popolari la limitazione dei motivi di ricorso secondo il capoverso 1 si applica soltanto se viene impugnata una decisione giudiziaria.

*Art. 100 cpv. 3 e 4*

<sup>3</sup> Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria.

<sup>4</sup> *Abrogato*

*Inserire prima del titolo della sezione 5*

*Art. 101a* Ricorso in materia di diritti politici federali

<sup>1</sup> I ricorsi concernenti le votazioni popolari federali devono essere depositati presso il Tribunale federale entro cinque giorni dalla notificazione della decisione del Governo cantonale o dalla scoperta dell'irregolarità.

<sup>5</sup> RS 173.110

<sup>2</sup> I ricorsi concernenti le elezioni del Consiglio nazionale devono essere depositati presso il Tribunale federale entro tre giorni dalla notificazione della decisione del Governo cantonale o dalla scoperta dell'irregolarità.

*Art. 105 cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>2bis</sup> Se un ricorso concernente il diritto di voto dei cittadini o le elezioni e votazioni popolari non è diretto contro una decisione giudiziaria, il Tribunale federale esamina liberamente i fatti.